

Nelle stesse condizioni della Corte di Casale si trovano altre Corti del Regno.

Quindi io raccomando all'onorevole ministro di vedere se non sia possibile trovare un mezzo che concili gl'interessi dell'erario con quelli della giustizia.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro all'onorevole Calvi che quello, che egli diceva dell'applicazione degli uditori giudiziari alle preture, aveva già formato oggetto di studio presso il Ministero, ed era già nelle intenzioni del Governo. Perciò, più che tener conto, per l'avvenire, della sua raccomandazione, posso dichiarargli che se ne era già cominciato a tener conto.

Lo stesso posso dire riguardo alla diversa distribuzione dei funzionari del Pubblico Ministero e di quelli della Magistratura giudicante. L'onorevole Calvi sa che i ruoli organici, riformati con decreto del dicembre 1891, devono essere riveduti a termini di legge; nella revisione adunque di questi ruoli organici, prometto di tener conto della sua raccomandazione.

Calvi. Ringrazio l'onorevole ministro di queste sue dichiarazioni.

Presidente. Con ciò rimane approvato il capitolo n. 15.

Capitolo 16. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 3,040,000.

Capitolo 17. Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000,000.

L'onorevole Vendramini ha facoltà di parlare.

Veudramini. Credo di non avere scelto male questo capitolo per richiamare l'attenzione della Camera sopra due argomenti, sui quali, del resto, credo siano rivolti già gli studi dell'onorevole guardasigilli.

Il primo è quello che si riferisce alla difficile applicazione della legge 14 luglio 1891, che ha provvedimenti per la repressione del contrabbando.

Con l'articolo 1 della legge, ora ricordata, si punisce il contrabbando di merci e di generi di privativa, anche con la pena del confino, per un tempo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Vi sono poi casi contemplati dagli articoli successivi, nei quali la pena del confino non può essere inferiore ad un anno ed arriva a due; ed altri casi nei quali la pena stessa arriva a tre anni.

Importa ora far presente che avvengono casi assai pietosi per l'applicazione di questa pena; poichè costringendo la persona che ha commesso un lieve reato a vivere lungamente lontana dai luoghi dove abita, dove ha la sua famiglia, qualche interesse e l'occasione di procacciarsi lavoro, si viene a conseguenze che interessano da una parte la giustizia e dall'altra l'ordine pubblico, e le ragioni della finanza.

Poichè chi è costretto a recarsi oltre 60 chilometri lontano dal luogo dove abita ordinariamente, senza alcun appoggio, senza alcun mezzo di sussistenza, non può condurre una vita regolare, e finisce male, dedicando spesso la sua attività a cose certo non corrispondenti alle esigenze della moralità e dell'ordine pubblico. Presso il Ministero di grazia e giustizia pendono molte domande per condono di pene di confino, e credo che il ministro facilmente accolga simili ricorsi, commosso appunto dalla pietà dei casi; ma ritengo che come pena aggiunta alla condanna pei reati di contrabbando possa giovare piuttosto la vigilanza preveduta dalla legge di pubblica sicurezza, dimodochè la persona non abbia a muoversi dal Comune dove ha l'ordinaria sua residenza. Lo aggiungere la pena del confino, specialmente per periodi lunghi, equivale a spingere chi va ad abitare lontano da casa sua, ad un genere di vita che sicuramente non può essere un impulso all'operosità ed al buon costume.

Io feci parte della Commissione, che ha riferito sul disegno che divenne poi la legge 14 luglio 1891, e ricordo che anche allora questa questione venne sollevata. Ma quando fu discussa quella legge alla Camera, l'argomento non fu ampiamente svolto e la legge fu approvata senza alcuna modificazione. Io amerei che l'onorevole guardasigilli mi dicesse se intorno a questo argomento abbia portato o creda di portare il suo studio in seguito alla esperienza che ormai si è fatta dell'applicazione di quella legge.

E giacchè ho facoltà di parlare richiamerei anche l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sull'applicazione della legge 10 aprile 1892, riguardante gli atti giudiziari ed i servizi di cancelleria. In causa di quell'articolo avviene che in molti casi, nei quali si procede in seguito a querela di parte, diventano impossibili le transazioni pel fatto che la tassa dovuta sulla sentenza, con cui l'autorità giu-